

Causa Ben Moumen c. Italia – Prima sezione – sentenza 23 giugno 2016 (ricorso n. 3977/13)

Diritto ad un processo equo – Giudizio penale – Lettura di dichiarazioni predibattimentali per irreperibilità del dichiarante – Impossibilità di interrogare o far interrogare il testimone a carico – Violazione dell'art. 6, §§ 1 e 3 lett. d) CEDU – Non sussiste.

Non integra la violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 d) della Convenzione l'impossibilità per l'imputato di interrogare o far interrogare un testimone a carico, nel caso in cui la deposizione del testimone, di cui sia stata data lettura in sede dibattimentale, non è stata determinante ai fini della pronuncia di condanna.

Fatto. Il ricorrente era stato condannato per il reato di violenza sessuale all'esito di un procedimento, nel corso del quale l'unico testimone a carico non era stato ascoltato in sede dibattimentale. Infatti, stante la sua irreperibilità, il tribunale, basandosi sull'articolo 512 del codice di procedura penale - e malgrado l'opposizione della difesa - ordinò che fosse data lettura della deposizione resa ai carabinieri, che venne quindi acquisita al fascicolo del dibattimento.

Avverso la sentenza di condanna il ricorrente interpose appello, contestando la valutazione delle prove a carico e opponendosi all'utilizzo della deposizione del testimone. In particolare, eccepì che l'assenza al dibattimento di quest'ultimo era non solo prevedibile, ma anche molto probabile, in quanto si trattava di un cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno, che aveva fatto rientro in Marocco. La difesa, invocando l'art. 526, comma 1-bis, c.p.p. sostenne altresì che la colpevolezza dell'imputato non potesse essere provata sulla base delle dichiarazioni fatte da chi, volontariamente, si era sempre sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.

La corte d'appello di Bari respinse tali argomentazioni osservando che al momento dell'interrogatorio da parte dei carabinieri il testimone aveva un lavoro stabile e regolare in Italia, e nulla faceva pensare che vi avrebbe rinunciato alcuni mesi dopo, ritornando in Marocco senza lasciare indirizzo e rendendosi così irreperibile. La corte d'appello aggiunse che non era possibile effettuare ulteriori ricerche nel luogo di nascita o di ultima residenza all'estero in quanto si trattava di un uomo nato a Casablanca e il cui indirizzo in Marocco era sconosciuto.

La Cassazione confermò la condanna, osservando che la corte d'appello aveva esaminato le dichiarazioni della vittima, considerandole attendibili e corroborate da quelle del testimone, poi resosi irreperibile, e del carabiniere che aveva raccolto la denuncia.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte EDU lamentando di essere stato condannato sulla base di quella deposizione, in violazione del principio del contraddittorio (art. 6 CEDU).

Diritto.

Sulla violazione dell'art. 6 CEDU. La Corte rammenta che l'articolo 6, comma 3 lett. d) sancisce il principio secondo il quale, prima che un imputato possa essere dichiarato colpevole, tutti gli elementi a carico devono in linea di principio essere prodotti dinanzi a lui in pubblica udienza, ai fini di un contraddittorio. Questo principio non è privo di eccezioni, che tuttavia possono essere ammesse soltanto fatti salvi i diritti della difesa; come regola generale, questi impongono di dare all'imputato una possibilità adeguata e sufficiente di contestare le testimonianze a carico e di interrogarne gli autori, al momento della loro deposizione o in una fase successiva.

La Corte deve poi esaminare se l'impossibilità per la difesa di interrogare o di far interrogare un testimone a carico fosse giustificata da un motivo serio; se le deposizioni del testimone assente abbiano costituito la prova unica o determinante della colpevolezza del ricorrente; e, infine, se esistessero sufficienti elementi in grado di compensare le difficoltà causate alla difesa legate

all'ammissione di una tale prova per permettere una valutazione corretta ed equa della sua affidabilità. Essa è infatti chiamata a valutare se il procedimento nel suo insieme sia stato equo, verificando l'esistenza e la portata dei suddetti elementi compensatori: quanto maggiore sarà l'importanza delle dichiarazioni di un testimone assente tanto più gli elementi compensatori dovranno essere solidi affinché il procedimento nel suo insieme sia considerato equo.

La Corte rammenta altresì che, quando l'assenza del testimone al dibattimento dipende dall'impossibilità di mettersi in contatto con questi, essa esige che il tribunale di merito abbia fatto tutto quanto ci si poteva ragionevolmente attendere per garantire la comparizione dell'interessato. Secondo la sua giurisprudenza, l'impossibilità per i giudici nazionali di mettersi in contatto con il testimone interessato o il fatto che questi abbia lasciato il territorio del paese nel quale si svolge il processo sono stati infatti ritenuti insufficienti di per sé per soddisfare le esigenze dell'articolo 6, comma 3, lett. d).

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che la deposizione di quest'ultimo non è stata determinante per la condanna del ricorrente. Pertanto, sebbene i giudici italiani non abbiano fatto tutti gli sforzi che era ragionevolmente possibile aspettarsi da loro per garantire la comparizione del testimone, il fatto che il ricorrente non abbia potuto, in nessuna fase del procedimento, interrogare o far interrogare il testimone non ha reso iniquo il procedimento nel suo complesso. Essa conclude quindi che non vi è stata violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, lett. d) della Convenzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 CEDU

Art. 526 comma 1-bis c.p.p.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6 § 3 CEDU – sul diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico: *Lucà c. Italia*, n. 33354/96, § 39, *Solakov c. «l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia»*, n. 47023/99, § 57. Sulle eccezioni all'esercizio di tale diritto: *Vronchenko c. Estonia*, n. 59632/09, § 57, 18 luglio 2013, *Schatschaschwili c. Germania* [GC] n. 9154/10, § 111-131.

Art. 6 § 3 CEDU – sugli obblighi positivi dello Stato: *Gabrielyan c. Armenia*, n. 8088/05, § 78 e 81, 10 aprile 2012, *Tseber c. Repubblica ceca*, n. 46203/08, § 48, 22 novembre 2012, *Kostecki c. Polonia*, n. 14932/09, §§ 65-66, 4 giugno 2013, *Lučić c. Croazia*, n. 5699/11, § 79, 27 febbraio 2014.

Art. 6 § 3 CEDU – sulla valutazione delle altre prove a carico: *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito* [GC], nn. 26766/05 e 22228/06, § 131, *Schatschaschwili*, sopra citata, §§ 124 e 141.